



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE FEDERALE TECNICI ISTRUTTORI D'EQUITAZIONE (CFTIE)

Art. 1 - Costituzione e Definizione

La Federazione Ippica Sammarinese (FIS) ai sensi dell'Art. 31 dello Statuto della FIS, costituisce la Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione (CFTIE).

Art. 2 - Competenze


La Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione della FIS ha il compito di:

- Contribuire alla diffusione dei valori sportivi nelle proprie discipline, di realizzare nuovi progetti, idee, argomenti per la crescita sportiva degli stessi Istruttori e dei loro Atleti e proporli in seno al CF della FIS, per mezzo di un proprio Rappresentante, eletto come da Art. 5 del presente Regolamento;
- Raccogliere e discutere le opinioni degli Istruttori colleghi riguardanti problematiche, aspirazioni, esigenze di ognuno e proporli in seno al CF della FIS, per mezzo del proprio Rappresentante, come da Art. 5 (punto 5.4) del presente Regolamento;
- Tenere contatti e coordinarsi con le attività, i progetti e i programmi di loro interesse, della Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione della FISE, della EEF e della FEI, adoperandosi per la loro divulgazione e l'impiego nella propria Federazione;
- Essere in costante contatto e confronto con il Rappresentante della CFA (Commissione Federale Atleti) eletto come da Art. 5 del Regolamento Costitutivo della Commissione Federale Atleti.
- Stimolare gli Istruttori colleghi allo studio e all'aggiornamento costante tramite stage e seminari organizzati in territorio sammarinese e italiano.

Art. 3 - Composizione e Requisiti

Possono far parte della Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione le figure professionali dedite all'insegnamento dell'Equitazione, in possesso di regolare diploma rilasciato dalle autorità competenti in materia, riconosciute dalla FIS e autorizzate al rilascio degli stessi.

AA VA



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

I Tecnici Istruttori d'Equitazione devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Siano cittadini sammarinesi o in possesso di regolare residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino;
- Siano iscritti all'Albo dei Tecnici e degli Istruttori d'Equitazione come da Art. 4 del Regolamento Quadri Tecnici Federali approvato dal Consiglio Federale della FIS in data 18 febbraio 2025;
- Abbiano compiuto il 18° anno d'età;
- Per i Tecnici Istruttori d'Equitazione di nazionalità straniera, non residenti in territorio sammarinese, il consenso a far parte della CFTIE è subordinato ad accertamento, da parte del Consiglio Federale della FIS, di regolare **contratto o accordo di collaborazione sportiva** continuativa, stipulato tra il Tecnico Istruttore d'Equitazione straniero ed una Associazione Sportiva Sammarinese regolarmente affiliata alla FIS. Tale accordo di collaborazione sportiva dovrà essere depositato presso la Segreteria della FIS.
- Le qualifiche ed i livelli richiesti per far parte della Commissione sono quelli indicati nell'Allegato 1 del Regolamento Quadri Tecnici Federali approvato dal Consiglio Federale della FIS in data 18 febbraio 2025.
- Aggiuntive ed eventuali qualifiche riconosciute con delibera del Consiglio Federale della FIS.

Art. 4 - Diritto di Voto

Per esercitare il diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee Elettive è necessario che i Tecnici Istruttori d'Equitazione siano iscritti alla FIS da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti la data di convocazione dell'Assemblea Elettiva, comprovati dagli elenchi depositati presso il CONS.

Il diritto di voto nelle Assemblee non Elettive (Ordinarie) è riconosciuto a tutti i Tecnici Istruttori d'Equitazione purché regolarmente iscritti alla FIS nell'anno precedente la data di convocazione dell'Assemblea ed iscritti, come indicato nell'Art. 3 del presente regolamento, all'Albo dei Tecnici Istruttori d'Equitazione.

Ai Tecnici Istruttori d'Equitazione già in carica tra i membri del Consiglio Federale della FIS (escluso il Rappresentante della Commissione) non è concesso esercitare il voto sia attivo che passivo nelle Assemblee Elettive e non Elettive della CFTIE nel ricoprire cariche interne.



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

Art. 5 - Elezione del Consiglio Direttivo

La Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione (CFTIE) riunita in Assemblea Elettiva, validamente costituita dalla metà più uno dei suoi componenti, elegge a maggioranza dei presenti un **Consiglio Direttivo**, costituito da tre (3) membri, di cui:

- Un Presidente;
- Un Vicepresidente;
- Un Rappresentante Tecnici Istruttori d'Equitazione.

- 5.1** Il Presidente della CFTIE dovrà promuovere, controllare e dirigere le direttive e le decisioni della stessa Commissione.
- 5.2** Il Vicepresidente qualora ce ne fosse necessità, in caso di impedimento, sostituisce il Presidente.
- 5.3** Il Rappresentante Tecnici Istruttori d'Equitazione, avrà diritto e dovere di presenziare alle riunioni del Consiglio Federale della FIS, come indicato all'Art. 22 dello Statuto Federale, in funzione di portavoce del volere della CFTIE;


La Commissione ha piena autonomia operativa e decisionale ed ha il compito altresì di stimolare l'aggregazione degli Istruttori e promuovere iniziative varie in favore degli Istruttori stessi.

Art. 6 - Funzionamento

I Tecnici Istruttori d'Equitazione facenti parte della CFTIE, come indicato all'Art. 4 del presente Regolamento, nominano con votazione segreta il proprio Rappresentante in seno al Consiglio Federale della FIS.

L'Assemblea ELETTIVA della Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione viene convocata dalla FIS all'inizio di ogni quadriennio olimpico entro il primo trimestre. Il Consiglio Federale della FIS delega il proprio Segretario Generale a presenziare e presiedere l'Assemblea stessa. Il Segretario Generale del CF della FIS provvederà a designare un membro della CFTIE che svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione, il quale parteciperà alle riunioni della stessa curandone la verbalizzazione. Il verbale redatto da tale Segretario e sottoscritto dal Presidente viene trasmesso a tutti i componenti della commissione.

AA *VA*



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

L'Assemblea ORDINARIA della CFTIE viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, come da Art. 5 (punto 5.2) del presente Regolamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta dal Rappresentante Tecnici Istruttori d'Equitazione facente parte della Commissione stessa.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato, anche per via telematica, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti della CFTIE e al CF della FIS.

E' facoltà del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto degli iscritti, fare istanza per la partecipazione all'Assemblea Ordinaria di un membro del Consiglio Federale, in qualità di uditore.

Art. 7 - Rappresentante Tecnici Istruttori d'Equitazione


Possono essere nominati Rappresentanti Tecnici Istruttori d'Equitazione in seno al Consiglio Federale della FIS, i Tecnici Istruttori che rispondano ai seguenti requisiti:

- Abbiano compiuto il 18° anno d'età alla data dello svolgimento della Assemblea Elettiva;
- Essere cittadini sammarinesi o in possesso di regolare residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino;
- Non essere stati soggetti, da parte del CONS, della FIS, dalla FEI o da altra Federazione Sportiva, ad una squalifica o inibizioni complessivamente superiori ad un (1) anno;
- Essere regolarmente iscritti alla FIS;
- Essere regolarmente in possesso dei titoli professionali, come da Allegato 1 del Regolamento Quadri Tecnici Federali approvato dal Consiglio Federale della FIS in data 18 febbraio 2025;
- Essere regolarmente in possesso di ulteriori ed eventuali qualifiche introdotte con delibera del Consiglio Federale della FIS;
- Essere regolarmente iscritti all' Albo dei Tecnici Istruttori d'Equitazione come da Art. 4 del Regolamento Quadri Tecnici Federali, approvato dal Consiglio Federale della FIS in data 18 febbraio 2025.

Il Rappresentante Tecnici Istruttori d'Equitazione in seno al Consiglio Federale della FIS rimane in carica per l'intero ciclo olimpico. In caso di dimissioni o decadenza la CFTIE procederà all'integrazione con nuova nomina nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 del presente Regolamento.

Durante il quadriennio olimpico il Rappresentante Tecnici Istruttori d'Equitazione può essere destituito o sostituito dalla CFTIE in apposita Assemblea Elettiva convocata su richiesta di almeno un quarto dei Tecnici Istruttori d'Equitazione facenti parte della Commissione stessa e a maggioranza dei votanti.

AA *VA*



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

Art. 8 - Disposizione Finale

Per ogni controversia interna alla CFTIE e per ogni argomento non regolamentato dagli Articoli del Regolamento Costitutivo della Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione, si dovrà far riferimento allo Statuto Federale della FIS o alla Legge sullo Sport in vigore.

Il Consiglio Federale della FIS dovrà esserne sempre messo a conoscenza per mezzo scritto.

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 18 febbraio 2025

SEGRETARIO GENERALE
Antonella De Luca

PRESIDENTE
Elisa Zafferani

